Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 13-10-2026

Messaggio n. 3245

OGGETTO: **Richiesta per l'applicazione della maggiore aliquota e/o per la rinuncia alle detrazioni d'imposta. Indicazioni operative. Comunicazione dei dati dei familiari a carico ai fini della certificazione fiscale (CU/2027)**

Come illustrato nel messaggio n. 2916 del 3 ottobre 2025, i beneficiari delle prestazioni pensionistiche e previdenziali interessati all'applicazione dell'aliquota più elevata degli scaglioni annui di reddito e/o al non riconoscimento delle detrazioni d'imposta per reddito, di cui all'articolo 13 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), **sono tenuti a darne comunicazione all'INPS ogni anno.**

Pertanto, con il presente messaggio si comunica che per il periodo d'imposta 2027 è possibile acquisire le suddette richieste a partire **dal 15 ottobre 2026**.

Al riguardo, si conferma che le relative istanze possono essere inoltrate all'Istituto compilando l'apposita dichiarazione *online* accedendo al servizio dedicato "Dichiarazione per il diritto alle detrazioni d'imposta per reddito e per carichi di famiglia" disponibile sul sito istituzionale www.inps.it.

Resta fermo che, in assenza di esplicita comunicazione, l'Istituto, in qualità di sostituto d'imposta procederà, ai sensi della normativa vigente, ad applicare le aliquote per scaglioni di reddito e a riconoscere le detrazioni d'imposta, di cui al citato articolo 13 del TUIR, sulla base del reddito erogato.

Si segnala inoltre che, come chiarito dalla risoluzione n. 55/E del 3 ottobre 2023 dell'Agenzia delle Entrate, è interesse del sostituito comunicare all'Istituto, mediante il servizio in questione, anche i dati relativi ai figli a carico nel periodo d'imposta di riferimento, ancorché lo stesso sia beneficiario dell'assegno unico e universale. In tale modo si rende possibile l'elaborazione, da parte dell'Istituto, della certificazione fiscale (CU 2027) con un prospetto dei familiari a carico correttamente completato, che consente all'Agenzia delle Entrate di operare, a sua volta, la giusta attribuzione delle spese fiscalmente agevolate sostenute per i figli nella dichiarazione precompilata. Al riguardo, come precisato nella circolare n. 6/E del 29 maggio 2025 dell'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'applicazione dei benefici fiscali in base a quanto previsto dal comma 4-ter) dell'articolo 12 del TUIR: "*I figli rilevano anche nel caso in cui il contribuente non benefici della detrazione per figli fiscalmente a carico poiché per gli stessi già percepisce l'assegno unico e universale (AUU) o qualora il figlio abbia superato i requisiti anagrafici di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), del TUIR*".

Si precisa, infine, che la richiesta di maggiore aliquota o di rinuncia alle detrazioni d'imposta di cui all'articolo 13 del TUIR (detrazioni per redditi) comporta anche il mancato riconoscimento automatico delle agevolazioni fiscali previste all'articolo 1, commi 4 e 6, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ai percettori di prestazioni fiscalmente imponibili sostitutive di reddito di lavoro dipendente, nonché ai percettori di prestazioni di accompagnamento alla pensione come precisato nel messaggio n. 2829 del 14 settembre 2026. Resta fermo che, tali benefici, se spettanti, potranno essere recuperati in sede di dichiarazione reddituale annuale secondo le modalità previste dalla normativa fiscale.

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga